



REGOLAMENTO TARI

INDICE

ART. 1	Dichiarazione
ART. 2	Presupposto e soggetti passivi
ART. 3	Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
ART. 4	Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
ART. 5	Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
ART. 6	Determinazione della base imponibile
ART. 7	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
ART. 8	Determinazione delle tariffe del tributo
ART. 9	Classificazione delle utenze non domestiche
ART. 10	Determinazione del numero degli occupant delle utenze domestiche
ART. 11	Tributo temporaneo
ART. 12	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
ART. 13	Invito e versamenti
ART. 14	Importi minimi
ART. 15	Riduzioni del tributo per utenze domestiche
ART. 16	Riduzioni del tributo per utenze non domestiche
ART. 17	Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni
ART. 18	Precisazioni e disposizioni finali

ART. 1 Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
4. Il cambio di indirizzo e/o la richiesta di residenza all'anagrafe comunale costituisce dichiarazione ai fini Tari; l'istanza sarà comunicata all'ufficio tributi direttamente dall'ufficio anagrafe. Il contribuente può presentare istanza per verificare se la dichiarazione è stata correttamente acquisita e per comunicare eventuali recapiti.

La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità dell'occupante/detentore con codice fiscale e indirizzo di residenza;
- Dati catastali dell'immobile, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- Numero e generalità degli occupanti;
- Data di inizio di occupazione o detenzione.

5. L'apertura di una nuova attività costituisce dichiarazione ai fini Tari; l'istanza sarà comunicata all'ufficio tributi direttamente dall'ufficio suap. Il titolare dell'attività può presentare istanza per verificare se la dichiarazione è stata correttamente acquisita e per comunicare eventuali recapiti.

La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Dati catastali dell'immobile, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
- Data di inizio dell'attività o dell'occupazione dei locali.

6. La dichiarazione può essere presentata:

- Direttamente all'Ufficio tributi;
- Posta elettronica o pec;
- In caso di cambio residenza coincide con l'avvio del procedimento presso l'Ufficio anagrafe;
- In caso di inizio attività coincide con l'avvio del procedimento presso l'Ufficio suap;
- La dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante.

ART. 2 – Presupposto e soggetti passivi

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 3 – Locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, ad esclusione di box e cantine che possono essere utilizzati anche in assenza di impianti di rete, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 4 - Locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

- Utenze domestiche:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati ad esclusione di box e cantine;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva come da planimetria da presentare all'ufficio tributi;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- e) Non sono soggetti al tributo i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive (artigiani e industria) escluso attività commerciali in genere.

ART. 5 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche.

Categoria di attività e percentuale di abbattimento della superficie:

- Laboratori fotografici ed eliografici 20%
- Lavanderie a secco 20%
- Elettrauto e gommisti 25%
- Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei 30%
- Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche 30%
- Autocarrozzerie e autofficine 30%
- Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere 35%
- Laboratori odontotecnici 40%
- Falegnamerie 15%
- Case di soggiorno per anziani 1,5%
- Ambulatori veterinari 30%
- Ambulatori dentistici 40%

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 Marzo di ciascun anno.

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 6 – Determinazione base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

ART. 7 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche a norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione del tributo provinciale.

ART. 8 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato dalle suddette norme statali, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, si stabilisce in 5 (cinque) punti percentuali l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

ART. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle previste dal DPR.
2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarata dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo

autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

ART. 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune al 1° Gennaio. Nel caso di apertura di una nuova utenza il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe nel momento della sottoscrizione.

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate all'anagrafe che provvederà ai sensi dell'articolo riguardante *"Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali del Regolamento generale delle Entrate"*.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo dimostrato da adeguata documentazione.

5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti della famiglia anagrafica degli stessi.

6. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente relativo al nucleo familiare o, in mancanza, quello di n.2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

ART. 11 – Tributo temporaneo

1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata; la tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

ART. 12 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione e l'iscrizione può avvenire anche nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili comunicati da altri uffici Comunali (es. decessi, rilascio di residenze, ecc.).
3. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche:
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali;
 - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

ART. 13 – Invito e versamenti

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
2. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
3. Il versamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in tre rate scadenti nell'anno di competenza del tributo o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza fissata. La scadenza delle rate sarà indicata nella deliberazione di approvazione delle tariffe. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

ART. 14 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 15 – Riduzione del tributo per le utenze domestiche

1. E' applicata la riduzione corrispondente per le fattispecie sotto elencate nella misura indicata, su apposita richiesta documentata del contribuente:

A	Riduzione invalidi	30%	Variabile	Fissa
B	Riduzione per compostaggio	10%	Variabile	Fissa

C	Riduzione distanza cassonetto	60%	Variabile	Fissa
D	Riduzione bonus sociale		Variabile	Fissa
E	Esenzione ristrutturazione (3 anni)	100%	Variabile	Fissa
F	Riduzione per uso stagionale o discontinuo	30%	Variabile	Fissa
G	Ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale			

A. Nei nuclei famigliari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, da presentare all'ufficio tributi, spetta una riduzione nella misura del 30% sulla quota fissa e variabile;

B. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 10% sulla quota fissa e quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Ai fini dell'attestazione occorre presentare la fattura di acquisto della compostiera intestata al titolare dell'utenza. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

C. Immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60%. Il soggetto deve trovarsi a più di 500 mt. dal cassonetto o punto raggiunto dal servizio di raccolta, la distanza è calcolata solo per vie pubbliche, non fanno parte del computo della distanza le vie private.

D. Ai sensi dell'art. 57bis c. 2 del Decreto Fiscale 124/2019 che stabilisce *"... L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative ..."*

E. Sono esentati per un periodo temporale pari a tre (3) anni dal pagamento del tributo, nella misura del 100%, le unità immobiliari ricadenti nel centro storico qualora, a partire dal 1 gennaio 2018, siano interessati da uno dei seguenti interventi edilizi:

- recupero di parti strutturali e/o interventi su locali ad uso domestico e/o non domestico, finalizzate al miglioramento sismico;
- recupero di intere facciate prospicienti le strade pubbliche diretto al miglioramento del decoro urbano;
- interventi finalizzati al miglioramento della classe energetica dell'edificio il cui risultato finale non sia inferiore alla classe "B", certificata ai sensi di legge, che dovranno consistere in un sistema integrato ed organizzato di azioni che interessino gli impianti e/o interventi anche su parti comuni, di idoneo isolamento e l'applicazione di dispositivi volti al razionale utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e/o alla diminuzione della produzione di rifiuti ed emissioni.

Per usufruire delle esenzioni di cui alla lettera E va presentata apposita istanza all'Ufficio Tributi, e le stesse trovano applicazione dal momento della comunicazione di inizio lavori e/o autorizzazione ad effettuare i lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e sono subordinate al completamento dei lavori, come certificato da apposita comunicazione di fine lavori da presentare all'ufficio Tecnico. In caso contrario si provvederà al recupero del tributo non corrisposto, con l'aggiunta delle sanzioni previste.

F. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è prevista una riduzione del 30%. La casa non deve avere nessun residente o domiciliato pena la decadenza o inammissibilità della riduzione.

G. Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla stessa Giunta.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

ART. 16 – Riduzione del tributo per le utenze non domestiche

1. E' applicata la riduzione corrispondente per le fattispecie sotto elencate nella misura indicata, su apposita richiesta documentata del contribuente:

A	Avvio al recupero rifiuti assimilati	30%	Variabile	
B	Riduzione per compostaggio	10%	Variabile	Fissa
C	Chiusura superiore a 180 giorni	15%	Variabile	Fissa
D	Ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale			

A. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicata. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 Marzo dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

B. Per le utenze non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Ai fini dell'attestazione occorre presentare la fattura di acquisto della compostiera intestata al titolare dell'utenza. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

C. locali diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura del 15%.

D. Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla stessa Giunta.

2. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista alla lettera B, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 17 – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 16 sono cumulabili ma non possono comunque superare l'80 %. Le riduzioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista. La cessazione delle riduzioni ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti.

ART. 18 – Precisazioni e disposizioni finali

Il presente regolamento è integrato dal REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE per quanto stabilito da quest'ultimo.

Per quanto non espressamente previsto viene applicata la normativa vigente.